



**COMUNE DI VARISELLA**  
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**DETERMINAZIONE**

**N. 114 del 11/06/2026**

**SERVIZIO TECNICO**

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI PALESTRA A SERVIZIO DELL'ADIACENTE PLESSO SCOLASTICO. ATTIVITA' DI ASSISTENZA LEGALE PER RISOLUZIONI CONTRATTUALI PER GRAVE INADEMPIMENTO – INCAMERAMENTO CAUZIONE – FINANZIAMENTO PUBBLICO DEL CONTRATTO D'APPALTO REP. N. 3/2022 DEL 28/10/2022. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO D SPESA. CIG: BBFF2AB49F – CUP: I98G18000010001.

**Il Responsabile BERTINO Dott. LUCA FRANCESCO**

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Varisella, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2026;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, di assegnazione ai responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio d'esercizio 2026;

Premesso che:

- il Comune di Varisella è proprietario dell'immobile Piastra Polivalente sito in Via Don Giocondo Cabodi;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 18/02/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei *Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di edificio comunale per la realizzazione di palestra a servizio dell'adiacente plesso scolastico*;
- con Determinazione n. 52 in data 15/04/2022 del Responsabile dell'Area Tecnica sono stati riapprovati alcuni elaborati integrativi ed è stata avviata la procedura di gara per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che con Determinazione n. 73 in data 13/05/2022 del Responsabile dell'Area Tecnica i lavori sono stati aggiudicati alla ditta G.P.S. S.r.l., con sede legale in Via Pini Di Solimene n. 27 – San Giorgio a Cremano (NA), C.F.: 04330960636 e P.IVA: 01326681218;
- che è stato sottoscritto contratto d'appalto con la ditta G.P.S. S.r.l. in data 28/10/2022 - Rep. 3/2022, registrato presso l'Agenzia delle Entrate con i seguenti estremi: Serie: 1T Numero: 52252 del 08/11/2022;
- I lavori sono stati consegnati in data 05/12/2022 dal R.U.P. e D.L. all'Impresa e avrebbero dovuto concludersi il 02/06/2023;
- a seguito delle sospensioni e della ripresa degli stessi, il termine degli stessi è stato prorogato al 28/08/2023;
- nonostante il superamento dei termini di conclusione dei lavori, l'Impresa ha proseguito le lavorazioni in regime di ritardo fino all'evento del 21-22 dicembre 2023, quando un crollo della parete nord in fase di costruzione ha determinato l'immediata interruzione del cantiere.
- il Comune di Varisella in pari data convoca professionista di fiducia individuato nel Dott. Ing. Francesco Carbone al fine di valutare l'entità dell'evento e dei danni, nonché al fine di accertare le cause del crollo;
- al fine di stabilire le responsabilità in merito all'evento dannoso, in data 06/11/2024, è stato depositato ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex artt. 696 e ss. c.p.c. (d'ora innanzi A.T.P.), promosso dal Legale incaricato dal Comune, Avv. Francesca Mastroviti, presso il Tribunale di Ivrea R.G. n. 2885/2024 (Giudice Dott.ssa Lorenzatti).

Preso atto che dalle risultanze della relazione del CTU Ing. Claudio Di Taddeo e dalle memorie del CTP comunale Ing. Francesco Carbone (relazione del 05/02/2026), si evince che:

- Il crollo della parete nord è riconducibile all'adozione di tecniche costruttive non appropriate e difformi dalle regole dell'arte.
- Le lavorazioni sono risultate non conformi alle prescrizioni progettuali, rendendo intrinsecamente instabile non solo la porzione crollata, ma anche le restanti pareti perimetrali.

Vista la Determinazione n. 20 in data 03/02/2026 del Responsabile dell'Area Tecnica, con la quale è stata disposta la risoluzione consensuale anticipata degli incarichi relativi ai servizi di Progettazione, inclusa la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione nei confronti dello Studio Tecnico Associato Start.

Vista la Determinazione n. 22 in data 10/02/2026 del Responsabile dell'Area Tecnica con la quale è stato affidato nuovo incarico di Direttore dei Lavori all'Arch. Dario Mordenti con studio in Torino, Via Gassino n. 26.

Preso atto che il Direttore dei Lavori all'Arch. Dario Mordenti, visti tutti gli atti dei lavori in oggetto, ha redatto la Relazione Particolareggiata in data 26.02.2026, prot. 908, e con essa ha ritenuto sussistere i seguenti inadempimenti in capo all'appaltatore ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e in particolare:

- Grave ritardo: l'impresa ha superato il termine finale di ultimazione senza aver completato le lavorazioni essenziali, pregiudicando la fruibilità del fabbricato da parte del soggetto committente, Comune di Varisella;
- Negligenza nell'esecuzione delle opere: il crollo della parete nord è riconducibile alla realizzazione con tecnica non appropriata e non recepita dal progetto, generando errori e difformità così come evidenziato nei vari sopralluoghi e atti contenuti nel procedimento di A.T.P. pendente innanzi il Tribunale di Ivrea, così come riportato dal Consulente Tecnico di Parte per il Comune di Varisella, il Dott. Ing. Francesco Carbone, nella relazione del 5 febbraio a seguito di tutto l'iter procedurale di accertamento condotto dal C.T.U. nominato dal Tribunale di Ivrea, l'Ing. Claudio di Taddeo.

Conseguentemente, il Direttore dei Lavori all'Arch. Dario Mordenti evidenziava che il rapporto contrattuale con la ditta G.P.S. S.r.l. non può proseguire in alcun modo per i seguenti motivi:

- il crollo della parete nord ha dimostrato che l'Appaltatore ha operato in difformità dalle regole dell'arte e dalle prescrizioni progettuali, ponendo a rischio la pubblica incolumità;
- è dimostrata una impossibilità oggettiva di prosecuzione dei lavori;
- sono stati causati danni economici al Comune di Varisella dovuti alla non conclusione dei lavori nei tempi stabiliti e soprattutto all'entità dei danni provocati dall'evento dannoso di cui sopra.

Per quanto sopra riportato, il Direttore dei Lavori, all'Arch. Dario Mordenti, ha accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita della prestazione, con conseguente attivazione del procedimento di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., demandando all'Amministrazione la determinazione e l'azione risarcitoria per i danni conseguenti il crollo: costi della CTU e della CTP, spese legali, rimozione delle macerie, demolizione delle pareti est e sud, costi di riprogettazione, perdita contributo in conto interessi del CONI sul mutuo riconosciuto dell'Istituto per il Credito Sportivo, oltre ad aver corrisposto all'appaltatore importi relativi ai SAL in misura superiore rispetto alle lavorazioni effettivamente accettabili.

Vista la relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs 50/2016 dei "*Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di edificio comunale per la realizzazione di palestra a servizio dell'adiacente plesso scolastico*" redatta dal Direttore dei Lavori all'Arch. Dario Mordenti contenente la proposta di risoluzione del contratto ai sensi dell'art 108, comma 3, del d.lgs. 50/2016 e trasmessa al Comune con nota prot. 908 in data 27/02/2026.

Preso atto che a seguito di visura camerale è emerso che l'impresa appaltatrice GPS S.R.L. è stata posta in liquidazione Giudiziale giusta sentenza del Tribunale di Napoli n. 207/2025 del 11/11/2025 con nomina del Curatore nella persona dell'Avv. Luigi Vespoli.

Viste le comunicazioni trasmesse a mezzo PEC in data 10/03/2026 da parte del sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica e da parte del Direttore dei Lavori, Arch. Dario Mordenti e indirizzate alla Società G.P.S. S.r.l., alla Liquidazione Giudiziale G.P.S. s.r.l. e al curatore Avv. Luigi Vespoli, con le quali è stata formulata la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

Vista la nota di riscontro pervenuta in data 20/03/2026 prot. 1319 con la quale il Curatore della Liquidazione Giudiziale G.P.S. S.r.l. Avv. Luigi Vespoli, assistito nella procedura dall'Avv. Andrea Torino, riscontra la comunicazione al punto precedente dichiarando quanto segue:

- *“Il contratto d'appalto risulta già risolto in virtù dell'intervenuta liquidazione giudiziale della Società G.p.s. e di mancata dichiarazione di volontà di subentro, da parte del curatore, nello stesso”* (ai sensi dell'art. 186 del Codice della Crisi d'impresa);
- Pur dichiarando il contratto d'appalto risolto, i legali sopra indicati osservano:
  - o L'infondatezza, l'irrilevanza e l'inammissibilità delle penali da ritardo in quanto non previamente contestate all'impresa;
  - o Quanto alla non corretta esecuzione dei lavori sarebbero stati causati dalla ricorrenza di causa di forza maggiore e errori progettuali a monte dell'appalto.

Dato atto che:

- al Comune di Varisella non è mai pervenuta alcuna comunicazione da parte del Curatore, Avv. Luigi Vespoli, in merito all'intervenuta apertura della Liquidazione Giudiziale e l'ente ha appreso la notizia della stessa solamente a seguito di ricerca tramite visura camerale, per cui non era possibile immaginare che il liquidatore avesse manifestato la mancata volontà di subentro ai sensi dell'art. 186 del Codice della Crisi d'impresa;
- L'applicazione delle penali da ritardo, consegue ad una chiara presa d'atto da parte dell'impresa che ha sempre sottoscritto i verbali di consegna, sospensione e ripresa dei lavori senza riserva alcuna; la stessa ha addirittura sottoscritto digitalmente il secondo SAL a tutto il 12/10/2023 dove erano chiaramente riportate le date, ormai decorse, del termine di esecuzione dei lavori; a ciò si aggiunga che le stesse sono state contestate e applicate a seguito di contraddittorio in sede di liquidazione del SAL n. 3 come risulta agli atti;
- Le responsabilità del crollo e delle lavorazioni non conformi sono accertate da parte del CTU nominato dal Tribunale di Ivrea in capo all'appaltatore, per cui trova smentita la dichiarazione resa dal Curatore;

Preso atto, pertanto, che:

- le prestazioni di cui al contratto d'appalto Rep. n. 3/2022, registrato presso l'Agenzia delle Entrate con i seguenti estremi: Serie: 1T Numero: 52252 del 08/11/2022, stipulato in data 28/10/2022, risultano essere fortemente in ritardo rispetto alle tempistiche del cronoprogramma, nonché dei verbali di consegna, sospensione e ripresa dei lavori, per evidente negligenza dell'appaltatore, oltre i limiti fissati dall'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016;
- le responsabilità e la negligenza nell'esecuzione delle opere sono imputabili all'appaltatore così come accertato dal CTU: il crollo della parete nord è riconducibile alla realizzazione con tecnica non appropriata e non recepita dal progetto, generando errori e difformità, così come le pareti est e sud;
- occorre senza ulteriori indugi, procedere alla risoluzione del contratto d'appalto sopracitato, ancorché sia stato dichiarato risolto dal Curatore della Liquidazione Giudiziale G.P.S. s.r.l., Avv. Luigi Vespoli per effetto della mancata dichiarazione di volontà di subentro ai sensi dell'art. 186 del Codice della Crisi d'impresa;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 114 del 11/06/2026, con la quale in particolare si disponeva, per le motivazioni precedentemente espresse, ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 4, del D.Lgs. 50/2016, la risoluzione in danno all'Appaltatore del contratto d'appalto Rep. n. 3/2022 stipulato in data 28/10/2022, relativo all'esecuzione dei *Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di edificio comunale per la realizzazione di palestra a servizio dell'adiacente plesso scolastico* con la ditta G.P.S. S.r.l., con sede in legale in Via Pini Di Solimene n. 27 – San Giorgio a Cremano (NA), C.F.: 04330960636 e P.IVA: 01326681218;

Ritenuto opportuno, allo scopo, affidare idoneo incarico di assistenza legale per risoluzioni contrattuali per grave inadempimento – incameramento cauzione – finanziamento pubblico del contratto d'appalto Rep. N. 3/2022 del 28/10/2022, in quanto il Comune di Varisella non dispone, all'interno della struttura

organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;

Richiamato il vigente D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", ed in particolare:

- i disposti dell'art. 17 co. 1 che dispone: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- i disposti dell'art. 17 co. 2 che dispone: "In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";
- i disposti dell'art. 48 "Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea";
- l'art. 50, comma 1, lettera b), secondo il quale le Stazioni Appaltanti procedono all'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";
- i disposti dell'art. 62, co. 1, che dispone: "Le stazioni appaltanti, ..., possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000,00 Euro, ...omissis..";
- i disposti degli artt. 70 "Procedure di scelta e relativi presupposti" e 37 "Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi";

Dato atto che l'importo del servizio da affidare è inferiore alle soglie di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) e all'art. 52 comma 1, del D.Lgs. 36/2023;

Considerato che:

- dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023);
- il presidente dell'ANAC, con proprio Comunicato del 10.01.2024, al fine di favorire le Amministrazioni nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso l'amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha ritenuto necessario chiarire che, allo scopo di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici – PCP dell'Autorità, sarà disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024;
- in seguito, il presidente dell'ANAC, con proprio Comunicato del 28.06.2024, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha ritenuto opportuno prorogare tale termine fino al 31 dicembre 2024;
- in data 31 dicembre 2024 lo stesso ha deliberato un'ulteriore proroga fino al 30 giugno 2025 per l'utilizzo dell'interfaccia Anac riferita agli affidamenti fino a € 5.000,00;
- in data 18 giugno 2025 l'Autorità, con provvedimento approvato dal Consiglio, ha deliberato un'ulteriore proroga per l'utilizzo dell'interfaccia Anac riferita agli affidamenti fino a € 5.000,00;

Visto l'art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. inerente la determinazione a contrattare e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare: il fine che con il contratto si intende perseguire,

l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, e le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto a tal fine che:

- a. il fine che si intende perseguire: assistenza e consulenza legale per risoluzioni contrattuali – incameramento cauzione – finanziamento pubblico;
- b. oggetto del contratto: affidamento incarico di assistenza e consulenza legale per risoluzioni contrattuali – incameramento cauzione – finanziamento pubblico;
- c. forma del contratto: scambio di corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- d. clausole ritenute essenziali: le clausole principali sono contenute nel preventivo prot. n. 1388/2026;
- e. modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co.1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023;

Visto, al riguardo, il preventivo di spesa acquisito in data 25.03.2026, al protocollo generale n. 1388, contenente la quantificazione degli oneri per l'espletamento di tale attività da parte dell'Avv. Francesca Mastroviti (C.F. MSTFNC70E59L219L, P.Iva 08919210016) con studio in Torino - via Peyron n. 47, per un costo complessivo di € 4.600,00 oltre Cpa 4% e iva 22% e ritenuto di adottare il presente atto, al fine di poter ottemperare alle necessarie incombenze;

Considerato:

- il preventivo di spesa presentato dall'Avv. Francesca Mastroviti (C.F. MSTFNC70E59L219L, P.Iva 08919210016) in data 25.03.2026 (ns. prot. n° 1388) congruo alle prestazioni da effettuare;
- che è stata verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico, come risulta dal Certificato di Regolarità Contributiva on line rilasciato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense protocollo numero 92719/2026 – ns. protocollo n. 1396/2026;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'affidamento dell'incarico nonché all'impegno della relativa spesa;

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto il seguente C.I.G.: BBFF2AB49F;

Rilevato, inoltre, che la Ditta ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., e a tal fine ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 13.11.2013;

Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Atteso che sul presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n.78/2009 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti il

presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del pareggio di bilancio, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale;

Richiamati in merito alla competenza ad assumere il presente provvedimento:

- Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- Il Decreto Sindacale con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del SERVIZIO TECNICO;

Atteso che l'adozione del presente atto compete al Responsabile del SERVIZIO TECNICO ai sensi dell'art. 107 del T.U.L.E.L., approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Tutto ciò premesso;

Richiamati in merito alla competenza ad assumere il presente provvedimento:

- Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- Il Decreto Sindacale n. 11 del 31/08/2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del SERVIZIO TECNICO;

Atteso che l'adozione del presente atto compete al Responsabile del SERVIZIO TECNICO ai sensi dell'art. 107 del T.U.L.E.L., approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

## **DETERMINA**

- 1) Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di affidare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate, all'Avv. Francesca Mastroviti (C.F. MSTFNC70E59L219L, P.Iva 08919210016) con studio in Torino - via Peyron n. 47, l'incarico di assistenza legale per risoluzioni contrattuali per grave inadempimento – incameramento cauzione - finanziamento pubblico del contratto d'appalto Rep. N. 3/2022 del 28/10/2022;
- 3) Di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., gli elementi identificativi del contratto sono i seguenti:
  - a. il fine che si intende perseguire: assistenza e consulenza legale per risoluzioni contrattuali – incameramento cauzione – finanziamento pubblico;
  - b. oggetto del contratto: affidamento incarico di assistenza e consulenza legale per risoluzioni contrattuali – incameramento cauzione – finanziamento pubblico;
  - c. forma del contratto: scambio di corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
  - d. clausole ritenute essenziali: le clausole principali sono contenute nel preventivo prot. n. 1388/2026;
  - e. modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co.1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023;
- 4) Di impegnare la spesa complessiva pari a € 5.836,48 – CIG BBFF2AB49F, imputandola, ai sensi del principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., a Missione 04 Programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 202 (Cap. 7130.3138.1 - Codice PDC U.2.02.01.09.003) del Bilancio Pluriennale 2026/2028 (anno 2026), dando atto che l'obbligazione giuridica viene a scadenza nel corso dell'anno 2026 – sub. I.S. n. 51/2022;

- 5) Di dare atto che spesa complessiva di € 5.836,48 (€ 4.600,00 + Cpa 4% di € 184,00 + Iva 22% di € 1.052,48, trova copertura nel quadro economico di intervento approvato con Determinazione n° 52/2022 rideterminato con Determinazione n° 73/2022, che prevede una spesa complessiva di € 631.740,00, finanziata come segue:
- € 435.000,00 con mutuo dell'Istituto per il Credito Sportivo;
  - € 50.000,00 con fondi dell'Unione Europea – PNRR M2C4 investimento 2.2. intervento finanziato ex art. 1 c. 29-37 L. n. 160/2019 con fondi Next Generation;
  - € 84.168,33 con fondi statali assegnati con Decreto del Ministero dell'Interno del 18/01/2022;
  - € 33.496,32 con fondi statali per la progettazione;
  - € 29.075,35 con fondi dell'Unione Montana Valli di Lanzo Ceronda e Casternone;
- 6) Di dare atto che per le vigenti disposizioni normative e per gli adempimenti di cui alla L. 136/2010 sono stati acquisiti i seguenti codici: **C.U.P.: I98G18000010001 – C.I.G.: BBFF2AB49F**;
- 7) Di dare atto che il Professionista ha reso le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della previsione di cui all'art.1 comma 9 della legge 190/2012 e del piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Varisella e per le finalità in esso previste;
- 8) Di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
- 9) Di dare atto di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto;
- 10) Di dare atto che il pagamento delle prestazioni effettuate avverrà dietro presentazione di regolari fatture ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse;
- 11) Di provvedere, a norma dell'art. 17, comma 5, del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, alla formalizzazione del contratto con scambio di corrispondenza commerciale.

A norma dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, si rende noto che il Responsabile del Procedimento dell'affidamento in questione è il Dott. Luca Francesco Bertino e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono: 011 9249375.

Varisella, li 11/06/2026

**Il Responsabile del Servizio**  
**firmato digitalmente**  
**BERTINO Dott. LUCA FRANCESCO**